

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni - in genere Iva – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8919 del 14/05/2020 (Rv. 657654 - 01

Diritto alla detrazione - Corresponsione di imposta indicata in fattura - Sufficienza - Esclusione - Inerenza operazione - Necessità - Assenza in caso di operazioni inesistenti - Fondamento.

In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta non sorge per il solo fatto dell'avvenuto pagamento dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, requisito questo mancante in relazione all'IVA corrisposta per operazioni (anche parzialmente) oggettivamente inesistenti, stante la sua inidoneità a configurare un pagamento a titolo di rivalsa in quanto costituente un costo non inerente all'attività dell'impresa e potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da spezzare il detto nesso di inerenza.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8919 del 14/05/2020 (Rv. 657654 - 01)